



Finanziato
dall'Unione europea...
NextGenerationEU



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO SUPERIORE "GALILEI-BOCCHIALINI"

Polo Scolastico Agro-Industriale

Presidenza e Amministrazione: via Martiri di Cefalonia, 14 – 43017 San Secondo P.se (PR)

Tel. 0521-871536-871593 C.F. n. 92023930347

www.poloagroindustriale.edu.it pris00200q@istruzione.it pris00200q@pec.istruzione.it protocollo@poloagroindustriale.edu.it

Sedi: I.T.I.S. Galilei San Secondo - I.T.A.S. Bocchialini Parma - L.T.O. Food farm 4.0 Fraore Parma – Az. Agraria San Pancrazio Parma

San Secondo Parmense, 12/03/2025

**Al personale docente
con contratto al 30/06/2025**

Circolare n. 316

OGGETTO: Ferie personale docente con contratto a tempo determinato al 30-06-2025.

I docenti a tempo determinato con contratto al 30/06/2025 in servizio presso questa Istituzione scolastica, sono pregati di produrre domanda di ferie per i mesi di APRILE E GIUGNO 2025, inviandola all'indirizzo feriedocenti@poloagroindustriale.edu.it entro e non oltre il 31-03-2025. L'accoglimento delle istanze è subordinato alla verifica di compatibilità tra il periodo di ferie richiesto e gli impegni previsti dal Piano annuale delle attività (scrutini, esame di Stato, ecc.).

Si comunica ai docenti in oggetto che, ai sensi dell'art. 1, commi 54-55, della Legge n. 228/2012, (Legge di stabilità) e della nota del 4 settembre 2013 n. 72696 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la monetizzazione delle ferie per il personale docente assunto a tempo determinato può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale e quelli di chiusura deliberate dal Consiglio di Istituto.

È da precisare che, ai sensi della nota sopracitata, *"i giorni di sospensione delle lezioni comprendono anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno, le vacanze natalizie e pasquali, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc."* e quindi sono tutti periodi che vengono sottratti al monte ferie spettanti.

Si precisa, come da circolare dell'Ufficio Scolastico territoriale di Parma Prot. n. 2059 del 4/03/2025, che tutto il personale in servizio, anche a tempo determinato, è tenuto a fruire delle ferie e pertanto a presentare relativa domanda, prestando particolare attenzione ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con espresso avviso della perdita in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Corre l'obbligo evidenziare che, recentemente, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento già consolidato, ha affermato. "deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari

scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro" affermando così il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno." (Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715).

Si invitano pertanto le SS.LL. a presentare domanda di ferie per i mesi di aprile e giugno 2025 entro il 31/03/2025.

Si prega di visionare il calendario scolastico regionale e la circolare n. 154 del 22/11/2024 sulle chiusure deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Si allega modulo di richiesta.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita Sicuri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.39/93